



SENT. 28/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott. Angelo Canale	Presidente
dott. Mario Nispi Landi	Consigliere
dott. Antonio Galeota	Consigliere
dott.ssa Giuseppa Maneggio	Consigliere relatore
dott. Giovanni Comite	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sugli appelli, in materia di responsabilità amministrativa, iscritti ai n. 50486, n. 50488, n. 50491, n. 50924 del registro di segreteria proposti, rispettivamente da MONTI Carlo, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Valerio Sarra e elettivamente presso il suo studio in Roma, via Tuscolana n. 12; D'INNOCENZO Marinella, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Tedeschini e Emilio Ricci e elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Largo Messico n. 7; DE SALAZAR Vitaliano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Arturo Cancrini e Vincenza Di Martino e elettivamente domiciliata presso lo studio Cancrini in Roma, Piazza san Bernardo n. 101; LONGHI Tommaso, rappresentato e difeso dagli avv.ti

Non appare, pertanto, imputabile al Longhi il disavanzo che ha caratterizzato soprattutto gli anni successivi al 2006, da imputare alla mancata applicazione delle previsioni contrattuali di verifica e di eventuale integrazione del corrispettivo alle quali avrebbe certamente provveduto il Longhi se avesse proseguito a rivestire l'incarico di Direttore generale.

In ordine alla responsabilità del Monti, va, innanzitutto, chiarito che, contrariamente a quanto dedotto dai giudici di prime cure, i quali, a fondamento dell'elemento soggettivo della colpa grave dello stesso, hanno ritenuto che egli avesse partecipato alla riunione tenutasi il 29.05.2009 alla quale era presente il Vice Presidente della Regione Lazio nonché l'allora Commissario Straordinario della CRI, riunione nella quale si valutava di dovere prorogare la gestione del servizio, risulta, invece, *per tabulas*, che lo stesso non vi aveva proprio partecipato.

Il Monti, infatti, prese servizio quale Direttore Regionale f.f. del Comitato CRI Lazio solo il 26.10.2009, pochi giorni prima del rinnovo della convenzione.

Inoltre, non corrisponde al vero che lo stesso fosse a capo della struttura destinataria delle cartelle esattoriali relative ai versamenti erariali ed ai contributi omessi. Ed invero, l'unico destinatario delle cartelle esattoriali in questione è il Comitato provinciale, che era l'unico ente obbligato ai relativi versamenti.

Ed ancora, va ribadito che, con la proroga del 30 novembre 2009 si è avuto il pareggio tra costi e ricavi della Convenzione, attraverso il

consolidamento di tutti gli aumenti precedenti, andati a regime con la sottoscrizione della proroga.

Quanto alla responsabilità della D'Innocenzo, ritiene questo Collegio che la stessa abbia operato in una situazione di estrema emergenza, e che, nella ponderazione degli interessi, abbia fatto tutto quanto fosse in suo potere per gestire l'emergenza sanitaria con le risorse a sua disposizione. Ed ancora, risulta ampiamente dai fatti di causa, il continuo coinvolgimento della Regione Lazio - al fine di rispettare l'ulteriore obbligo derivante dal vincolo di cui al piano di rientro - e del Prefetto di Latina- per evitare l'interruzione del servizio pubblico attraverso riunioni e tavoli tecnici che dimostrano il clima di pressione e urgenza in cui la D'Innocenzo si è trovata a lavorare e a gestire la problematica. Non tralasciando il fatto che si sia ottenuto la proroga della Convenzione aumentando il corrispettivo nel quantum indicato dal Comitato provinciale CRI.

Alla luce di tutto quanto rilevato, nei confronti dei convenuti, l'atto di citazione si è limitato a riportare affermazioni generiche con riferimento alle funzioni astrattamente previste dalle norme o dagli atti di incarichi e alla "illiceità" della convezione e della sua proroga e la sentenza appellata - dopo avere riportato la prospettazione dell'atto di citazione - vi ha aderito apoditticamente senza vagliare, a sua volta, la veridicità delle affermazioni in essa citazione contenute.

Ora, in ordine al concetto di colpa grave questo Collegio ritiene opportuno richiamare un principio affermato da questa stessa

complessivamente considerato e valutato, a supportare la statuizione di condanna.

Ogni altra domanda o eccezione deve ritenersi assorbita.

Ai sensi dell'art. 31, comma 2 CGC, vanno liquidate le spese di difesa per entrambi i gradi di giudizio nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.


LA CORTE DEI CONTI - III SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza eccezione e deduzione respinta, accoglie gli appelli proposti da Monti Carlo, d'Innocenzo Marinella, De Salazar Vitaliano, Longhi Tommaso, avverso la sentenza n. 515/2015 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio che, per l'effetto, è annullata.

Liquida le spese di difesa nella misura di € 4.000,00 (euro quattromila/00) oltre C.N.P.A. e I.V.A. se dovuta, in favore di ciascun appellante per entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 22 novembre 2017.


IL RELATORE

Giuseppa Maneggio



IL PRESIDENTE

Angelo Canale



Depositata in Segreteria il giorno

29/01/2018

IL DIRIGENTE

Salvatore Antonio Sardella

Il Dirigente

Dott. Salvatore Antonio SARDELLA

